## TRANSATTIONE TRA LA REGIA CAMERA & LI UTENTI DELLE ACQUE DEL FIUME OLONA

Trovasi nelle abbreviature degli Istrumenti rogati da me Notaio infrascritto esistere fra le altre scritture un istrumento del tenore che segue, cioè:

In nome del Signore, nell'anno della sua Natività mille e seicentodieci, indizione ottava, il giorno di venerdì, 7 maggio:

Essendo nell'anno 1548 stata intentata una lite innanzi ai Delegati Cesarei contro vari utenti delle acque dei fiumi di questo dominio, ed in ispecie contro gli utenti delle acque del fiume Olona, e la detta lite essendo stata dappoi rinnovata nel 1563, come appare dagli atti inserti nell'infrascritta sentenza.

E stantechè nell'anno 1593, ai venti d'agosto, innanzi agli Ill.mi Signori Giacomo Menocchi, allora Preside, Giovanni Mendoza e Clemente Arsago, allora questori dell'Ill.mo Magistrato delle Entrate straordinarie dello Stato di Milano, ed al già fiscale Gargano, quali Delegati dell'in allora Eccellentissimo R. Luogotenente, previa presentazione di due decreti del prefato Illustrissimo ed Eccelentissimo Governatore, venne esposto che gli Utenti delle acque, e i possessori di bocche lungo il fiume Olona, usurpavano tali acque, estraendole dallo stesso fiume contro le regole e la disposizione stabilita nelle nuove costituzioni ed ordini, non essendo le stesse bocche elevate dal fondo del fiume per due terzi del braccio di legname, nè avendo sfogatoi pel ritorno delle acque nello stesso fiume, e promettendo ogni anno gli utenti di non valersi delle dette acque nei modi vietati dai detti ordini, mentre al contrario a questi non si uniformavano, onde essi delegati erano forzati a procedere contro gli utenti medesimi in conformità di tali ordini, e come più diffusamente è detto nella succitata comparsa, alla quale ecc.

E stanteché i predetti Signori Delegati, in esecuzione di quanto sopra, il 5 novembre 1593 ordinarono doversi visitare il detto fiume dal nominato Signor Mendoza con un Ingegnere del Comune di Milano, facendo descrivere e misurare le bocche, bocchette ed acque del detto fiume, ciò che fu eseguito, e in

data 30 giugno 1594 fecero pubblicare per editto che chiunque avesse usato od usasse delle acque del detto fiume, o in qualsiasi modo vantasse sulle medesime qualche diritto, dovesse nel termine di otto giorni dopo la pubblicazione di esso editto aver prodotto, presentato ed esibito tutti i propri titoli e privilegi nelle mani del Cancelliere, e ciò sotto pena della privazione e perdita dei propri qualunque siansi diritti, e come più ampiamente è detto nell'editto stesso, al quale ecc.

E stantechè tutto quanto sopra era pervenuto a notizia dell'Eccelentissimo Senato, e quest'ultimo, sotto la data 22 maggio 1594, spedi lettere all'in allora Eccelent.mo Governatore, pregandolo affinchè (per essere la cognizione di questa causa, così in forza d'una costituzione Imperiale, come per antica consuetudine, di spettanza del medesimo Senato, secondochè anche in passato fu dichiarato in simili controversie dei precedenti Eccellentissimi Governatori), non volesse tollerare che lo stesso Ordine fosse turbato nel suo antichissimo possesso della giurisdizione nelle cause relative al fiume Olona, ma, revocati i detti delegati, volesse a lui affidare questa controversia per essere giudicata e terminata; e stantechè tali lettere furono trasmesse, per ordine del prefato Illustrissimo Governatore, all'Illustrissimo Magistrato, avendone in risposta, in data 12 ottobre detto anno, che, dacche la cognizione in tutti i fiumi pubblici e regali, fu dalle nuove Costituzioni attribuita ad un Magistrato straordinario, e tale Magistrato ha il diritto di sentenziare nelle cause attinenti a siffatti fiumi, (anche per la delegazione fattagli da S. M. Cattolica nell'anno 1563, e perchè trattasi di causa di notificazione, dove il solo Magistrato suol decidere), volesse perciò a lui lasciare la cognizione della detta causa. Alle quali lettere essendosi dal Senato Eccellentissimo risposto il 19 dicembre di quell'anno non potersi ciò ammettere nelle cause del fiume Olona, la cognizione delle quali, in ispecial modo per le dette nuove Costituzioni, fu demandato a quell'Ordine, il quale continuò sempre e continua, anche rispetto alla proprietà, nella cognizione di esse, non ostante anche la detta delegazione del 1563, così disponendo anche Sua Maestà Cattolica e l'in allora Eccellentissimo Governatore di questa Provincia; in quanto anche non importava che si trattasse di questione di notificazione, nella quale è giudice il solo Magistrato, dacchè nelle cause in cui fu demandata una particolare cognizione all'Eccellentissimo Senato, quali sono quelle relative all'Olona, e le feudali, il Magistrato non può decidere; e il detto Eccellentissimo Governatore, avute presenti tali considerazioni, in data 24 febbraio 1595, con sua lettera in forma di provvisione, e senza pregiudizio dei diritti d'ambedue i Tribunali, aveva disposto che, ove nella causa della detta notificazione si trattasse di contravvenzioni d'ordini la causa fosse rimessa al Senato, e se invece si trattasse della privazione dei diritti di qualchedano che non avesse alcun titolo per estrarre acque dal detto fiume, la causa rimanesse appo il Magistrato, e come più ampiamente risulta dalle dette lettere, risposte e decreti, ai quali ecc.

E stantechè il Senato Eccellentissimo ebbe di tutto ciò ad informare Sua Maestà Cattolica, e da questa fu mandato ordine all'in allora Eccellentissimo Governatore affinchè, sentito il Fisco, e visti i documenti di ambedue i Tribunali, rescrivesse col proprio parere, perchè questa controversia potesse finalmente essere decisa; e le detta lettera fu dall'Eccellentissimo Governatore trasmessa all'Eccellentissimo Senato e all'Illustrissimo Magistrato con suo ordine, datato 23 marzo 1596, che frattanto nella detta causa si osservassero le disposizioni da esso ultimamente impartite come sopra, e come più diffusamente risulta dalle lettere e dai decreti suddetti, ai quali ecc.

E stantechè nell'esecuzione della citazione per proclama ai prefati utenti intimata, o pubblicata, d'ordine pel predetto Illustre Magistrato, ebbero luogo,
pure per ordine dello stesso Magistrato, e sull'istanza di diversi privati utenti,
per dimostrare ch'essi non dovevano essere condannati alle pene contenute
nei bandi pubblicati il 14 dicembre 1596, parecchie comparse, nelle quali da

taluni si producevano i propri privilegi, per taluni altri si allegava il possesso immemorabile e la prescrizione, e dal R. Fisco furono opposte delle eccezioni, ed indi, per ordine del prefato Illustrissimo Magistrato in data 27 gennaio 1597, venne fissato agli utenti un termine per adempiere i loro incumbenti nella detta causa; da diversi altri utenti si addivenne ad altre comparse, con produzione dei loro privilegi, e principalmente per parte dei Sindaci del Comune di Milano, che vantavano come tali il dominio del detto fiume; e poichè venne tenuta una comparsa, nella quale, tra le altre cose, si negava la giurisdizione del prefato Illustrissimo Magistrato e che questa causa fosse stata portata innanzi a S. M. Cattolica, come dalle scritture presentate, e che perciò si fosse anche da S. E. ordinato di raccogliere le scritture della detta causa per poter leggerle in Consiglio segreto; e poichè dal R. Fisco furono elevate eccezioni, pretendendo tutto il contrario, e che in forza delle ordinanze come sopra allegate il Magistrato era in questa causa giudice competente, e che dal medesimo dovevasi quindi devenire alla spedizione di essa, non ostante le cose sopra allegate dai menzionati Sindaci, e come appare dalla comparsa ed eccezioni medesime, alle quali ecc.

E stantechè, ad istanza del R. Fisco, per ordine del predetto Illustrissimo Magistrato in data 8 febbraio 1597 furono per mezzo di proclama perentoriamente citato tutti gli utenti, e nel termine in esso stabilito comparvero i Sindaci di essi utenti in proprio nome, ed anche in nome degli altri utenti, esibendo la cedola dei nomi di tutti i detti altri utenti, e nella detta comparsa declinarono assolutamente la giurisdizione dello stesso Illustrissimo Magistrato, sostenendo che la cognizione in questa causa spettava all' Eccellentissimo Senato, e che la medesima era stata a sè avocata da S. M. Cattolica; e che, stante tale avocazione, il detto Illustrissimo Magistrato non avrebbe potuto averci ingerenza; e che gli utenti si dovevano citare singolarmente e non per via di proclama; e che l'azione del R. Fisco, che importava sopratutto di sta-

bilire, non era stata validamente appoggiata; e che gli utenti erano abbastanza tutelati dal giusto titolo di presunzione derivante dal possesso immemorabile în cui si trovavano del diritto di valersi delle dette acque; e poichè molte altre cose ebbero dedotte ed allegate, e chiesto perciò che si soprassedesse e si pronunciasse anzitutto sul punto della giurisdizione, affinchè potessero sapere qual giudice dovessero adire, ne si addottassero in una medesima causa massime diverse; e poichè dal prefato R. Fisco si mossero eccezioni, molte ragioni adducendo, fra le quali principalmente quella che il Fisco non è obbligato a citare alcuno separatamente, ma basta che lo faccia per proclama, benchè pur molti siano stati citati singolarmente; e che a detti utenti non si spettava d'intromettersi nell'argomento della ginrisdizione dell' Eccellentissimo Senato e dell'Illustrissimo Magistrato; e che le ragioni dai detti utenti allegate tornavano in favore del detto Fisco, mentre nè il possesso immemorabile, nè la prescrizione hanno valore contro il Fisco; e che questo aveva ottimamente basata la propria azione in giudizio; e che in ogni caso non potevano gli utenti evitare d'essere condannati a riformare tutte le bocche secondo il disposto delle nuove costituzioni ed ordini, e a pagare ogni utile che avessero, dalla data delle dette nuove Costituzioni, ritratto dalle dette acque in misura diversa da quella consentita, e poichè ebbe a fare istanza che dall'Illustrissimo Magistrato, anche in esecuzione dell'ultimo decreto di S. E., si addivenisse alla spedizione della detta causa, ordinando che tutte le bocche venissero otturate, nè potessero essere riaperte finchè non fossero ridotte a misura, e finchè non fossero pagati tutti i danni al prefato R. Fisco, e come più diffusamente appare dalla comparsa ad eccezioni suddette, alle quali ecc.

E stantechè, pure nel termine della perentoria diffida trasmessa d'ordine del prefato Illustrissimo Magistrato il 27 marzo 1599 al Signor Vicario ed ai dodici della Provvisione, comparvero i Sindaci della detta città, e premessa la protesta di declinazione della giurisdizione del detto Illustrissimo Magi-

strato, come di giudice incompetente, e non avente alcuna giurisdizione, e dedotte ed allegate altre ragioni della detta Città altre volte dedotte ed allegate, dichiararono ostare la delegazione fatta dalla R. Maestà Cattolica all'Eccellentissimo Senato sull'esame fattosi il 25 marzo 1596, se il menzionato fiume appartenesse al Fisco o piuttosto alla Città, e perchè la detta causa era stata avocata da S. M. Cattolica con sua lettera 15 febbraio 1596, che incaricava il Senato Eccellentissimo di rescrivere qual fosse il suo parere sulle cose esposte nella supplica presentata in nome della detta Città, insieme al proprio voto, onde potesse con sollecitudine e agevolmente decretare ciò ch'era d'uopo e conveniente; e aveano quindi domandato che si troncasse ogni ulteriore procedimento, e si soprassedesse finchè si fosse emessa qualche decisione de Sua Maestà Cattolica; e poichè a tutto ciò erasi opposto il R. Fisco, chiedendo che dal predetto Illustrissimo Magistrato si procedesse oltre, anche in forza della detta delegazione di S. M. Cattolica 5 maggio 1563, in cui l'Illustrissimo Magistrato venne delegato a condurre a termine tutti i processi d'acque iniziati innanzi ai Revisori della Medesima Maestà Cattolica, tra i quali anche il processo incoato contro i detti utenti delle acque dell'Olona, e ciò non ostante la lettera di S. M. Cattolica come sopra emanata ad istanza della detta città, non essendosi in essa istanza fatta menzione veruna della detta delegazione, e come più ampiamente risulta dalla comparsa ed eccezioni suddette, alle quali ecc.

E stantechè per parte dei detti utenti o loro Sindaci, in causa e per l'occasione dell'unico termine di quindici giorni loro prefisso dal predetto Illustrissimo Magistrato in data 6 aprile 1599 per la produzione innanzi allo stesso di tutti i loro titoli ecc. al fine di evitare che le loro bocche lungo il fiume venissero otturate, anche nel giorno 19 maggio 1599 ebbe luogo altra comparsa, e dal Fisco allegandosi, deducendosi, producendosi ed eccependosi anche altre cose dette in altre loro comparse ad eccezione da riportarsi debitamente, fu allegato, dedotto, prodotto ed eccepito, e come risulta dalle stesse, alle quali ecc.

E poichè anche a proposito del detto editto e termine il Senato Eccellentissimo in data 15 settembre 1599 indirizzò altre lettere tanto all'Eccellentissimo Governatore, significandogli il disturbo arrecato da esse Magistrato agli utenti, contro gli ordini di S. M. Cattolica e di S. E., quanto al predetto Illustrissimo Magistrato, affinchè, pendente la cognizione della causa innanzi a S. Cattolica Maestà, non facessero atti di procedura, come dalle lettere medesime, alle quali ecc.

E poiche, pure per ordine del predetto Illustrissimo Magistrato, il 17 settembre 1599 fu prefisso ai predetti utenti altro termine di otto giorni per provare ed aver provato con ogni maniera di prove ciò che volevano e si proponevano nella questione non soltanto della sopraindicata notificazione, ma altresi in quelle delle gride e dei bandi in punto alle acque dell'Olona dal detto giorno in addietro emanati, sotto comminatoria che altrimenti sarebbero state otturate le loro bocche lungo il detto fiume, e fu dichiarato che essi utenti non avevano alcun diritto sulle dette acque, e dagli stessi utenti fu nuovamente nel detto termine fatta opposizione, declinando la giurisdizione dell'Illustrissimo Magistrato, e sostenendo non aver essi altra causa che quella della detta notificazione, nè constare della pubblicazione di bandi; e perciò domandarono che la causa della detta notificazione dovesse essere rimessa al predetto Eccellentissimo Senato, così disponendo tanto le nuove Costituzioni, quanto i decreti di S. E., poichè gli utenti non intendevano associare la causa della detta notificazione a quella delle nominate gride e bandi, di cui chiesero copia insieme a quella dei titoli di diritto del R. Fisco, con che fosse loro prefisso un congruo termine per provvedere ai loro incumbenti, e lasciata facoltà di produrre in genere le loro ragioni, come appare dalla detta comparsa tenutasi il giorno 22 settembre 1599, alla quale ecc.

E poiche sopra istanza del prefato R. Fisco, citati i detti utenti, fu presentata innanzi all'Illustrissimo Magistrato altro decreto di S. E. che disponeva doversi dare esecuzione così dal Senato Eccellentissimo come dallo stesso

Illustrissimo Magistrato a quanto da S. E. era stato ordinato nella detta causa, e in tutto il resto, il 25 febbraio 1595, giusto il detto decreto, chiedendo inoltre che dal predetto Illustrissimo Magistrato si procedesse agli ulteriori atti dacchè nella detta causa non trattavasi di contravvenzione d'ordini, ma di privazione di diritti per difetto di titoli legittimi; e poichè dai Sindaci degli utenti fu opposto nè potersi nè doversi dal detto Magistrato procedere nella causa in parola, trattandosi solamente di contravvenzione d'ordini, mentre si diceva pure che a tali ordini contravveniva chiunque usasse delle dette acque senza legittimo titolo, e come più amplamente risulta dalla presentazione del detto decreto e dalle eccezioni dei prefati utenti, ai quali ecc.

E poiche, nuovamente citati gli utenti, il predetto Illustrissimo Magistrato emise contro di essi l'ordinanza di cui segue il tenore, cioè 1600, Indiz.º 13, sabbato 12 febbraio, nell'ora di terza:

L'Illustrissimo Magistrato delle R. Ducali Entrate Straordinarie e dei beni patrimoniali dello Stato di Milano, e delegato come entro ecc. nella causa della pubblicazione delle gride emanate contro gli utenti delle acque dei Regi fiumi, e, fra gli altri, dell'Olona, veduta la lettera della delegazione fatta dal Luogotenente della Cesarea Maestà di Carlo Quinto Imperatore Romano, nelle persone dei Giureconsulti Signori Niccolò Bellone, Gio. Battista Albrisio e Giov. Duarte, nella quale i predetti Signori furono deputati quali Commissari Generali di tutte le accennate acque di questo Stato, all'oggetto di decidere se alcuno avesse diritto di usarne, oppur no, ed anche di provvedere altrimenti, come più diffusamente è detto nella lettera medesima, in data 2 marzo 1548, e visti i bandi dei suddetti signori Commissari circa le acque in discorso, tra cui principalmente quelle del fiume Olona, pubblicati il giorno 6 del detto mese di marzo 1548, della qual lettera di delegazione e bandi, e relative pubblicazioni segue qui sotto il tenore, cioè. — Negli atti d'ufficio degli statuti del Comune di Milano sta scritto, fra le altre cose, quanto appresso:

hope Jusa: 3 Endogo